

Reg. Gen. notizie di reato

N. Reg. Gen. C.U.



Sentenza N.

GEN/TRI Mod. 04



3

Data sentenza

Data deposito

Estensore dr.

Data di Irrevocabilità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale militare di Roma - Sez. 1^

compost dai signori:

- 1. dr. Giovanni PAGLIARULO Presidente
- 2. dr. Gaetano CARLIZZI Giudice
- 3. cap. g. di f. Stefania BALDARI "
- 4. _____ " a:
- 5. _____ " "

addi 19

inviato estratto esecutivo

a:

con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del dott.

N. Reg. Esec.

Massimo NUNZIATA

e con l'assistenza del dr.ssa Antonina NARDECCHIA

addi 19

ha pronunciato in pubblica udienza la seguente

redatta scheda casellario

SENTENZA

nel procedimento penale a carico di _____ nato a _____ il _____

Campione penale art.

(atto n. _____ P. _____, e residente a _____ in via _____

_____ ed elettivamente domiciliato presso l'avv. Angelo Fiore

impugnazione proposta da:

TARTAGLIA, con studio a Roma in viale Medaglie d'Oro n. 266;

_____ in servizio presso la scuola Sottufficiali dell'Esercito in

Viterbo; incensurato, presente;

IMPUTATO di

"INGIURIA AD INFERIORE AGGRAVATA E CONTINUATA" (art.

ASSISTENTE AMM. & QUOTIDIANO (Maddalena VIANI)

ROMA

AI SENSI ED EFFETTI ART. 548, co. 3 C.p. SI DA AVVISO DI AVVENUTO DEPOSITO DEL PRESENTE SENTENZA IN CANCELLERIA IN DATA _____



47 nn. 2 e 5, 196 comma II c.p.m.p.), perché, [redacted] impiegato in Afghanistan nell'Operazione [redacted], durante un briefing, offendeva il prestigio, l'onore e la dignità del [redacted] [redacted], alla presenza dei militari componenti il plotone, profferendo all'indirizzo dell'inferiore le seguenti frasi: "chi cazzo sei tu per contraddire il comandante di plotone... fai il figo, poi tiri la pietra e ritiri la mano... all'inizio ho detto che dobbiamo essere una famiglia; anche nelle migliori famiglie ci sono le pecore nere... i tuoi interventi sono fatti con l'intento di rompere i coglioni?" Con l'aggravante di essere rivestito di un grado e di avere commesso il fatto in territorio estero.

Fatto avvenuto a [redacted] (Afghanistan) verso le ore 11,30 del [redacted] [redacted]

CONCLUSIONI

P.m.: condanna, previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di mesi 6 r.m., con la concessione del doppio beneficio di legge.

Difesa: assoluzione perché il fatto non sussiste; in subordine, perché il fatto non costituisce reato.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di decreto di rinvio a giudizio regolarmente comunicato e notificato alle parti, l'imputato veniva tratto dinanzi a questo Tribunale per rispondere del reato di Ingiuria aggravata a un inferiore in rubrica ascrittogli.

Dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, le parti presentavano le loro richieste probatorie, che venivano accolte dal Collegio, in quanto pertinenti e rilevanti ai fatti di causa.



Terminata l'istruttoria dibattimentale, le parti avanzavano le loro conclusioni, come sopra riportate, sicché il Tribunale si ritirava in camera di consiglio per pronunciare la seguente decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Ad avviso del Tribunale, sebbene l'ipotesi fattuale accusatoria sia stata provata nei suoi estremi essenziali, il fatto che ne forma oggetto non integra il reato di Ingiuria aggravata a un inferiore ipotizzato dalla Pubblica accusa.

Secondo tale ipotesi, formulata nel capo di imputazione e precisata nel corso del dibattimento, l'imputato, ██████████ impiegato in Afghanistan nella missione ██████████, nel corso di un briefing tenuto il ██████████ dal commilitone ██████████ per illustrare i dettagli di un'operazione sul campo che aveva impegnato costui e ad altri militari ivi presenti il giorno prima, redarguiva l'inferiore ██████████ che era intervenuto per esprimere giudizi critici sulla condotta tenuta in quel frangente dall'unità di cui faceva parte il suddetto ██████████, proferendo le seguenti parole: "chi cazzo sei tu per contraddire il comandante di plotone... fai il figo, poi tiri la pietra e ritiri la mano... all'inizio ho detto che dobbiamo essere una famiglia; anche nelle migliori famiglie ci sono le pecore nere... i tuoi interventi sono fatti con l'intento di rompere i coglioni?"

2. Nel corso dell'istruttoria sono state acquisite numerose fonti, soprattutto dichiarative, costituite dalle deposizioni di soggetti impegnati, allo stesso modo dell'imputato, nella missione in Afghanistan ██████████, nonché, soprattutto, presenti come quest'ultimo al briefing nel



corso del quale sarebbero state proferite le frasi indicate in imputazione.


2.1. Il [redacted] ha dichiarato che, nel corso del suddetto briefing, il [redacted] illustrò i movimenti compiuti il giorno prima dai loro mezzi nel corso di uno scontro a fuoco. A un certo punto egli chiese la parola e contestò la ricostruzione del superiore, rilevando, in particolare, che, sebbene tutti i mezzi impiegati si trovassero su un terreno particolarmente dissestato, il conduttore del proprio mezzo (Lince), [redacted], era riuscito a cavarsela senza problemi, così come gli altri conduttori (un Lince e tre carri armati), a differenza soltanto del conduttore del mezzo dove si trovava lo stesso [redacted] (un Lince). Mentre stava parlando, il [redacted] intervenne dicendo "chi cazzo sei per interrompere il comandante di plotone?... ti sto osservando: tiri la pietra e nascondi la mano... fai il figo" e, puntando il dito verso il teste, aggiunse "questa è una famiglia, ma anche nelle migliori famiglie ci sono le pecore nere". Il teste ha dichiarato di essere rimasto basito per l'intervento tanto da tacersi immediatamente. Poco dopo il briefing ebbe termine. I fatti si svolsero alla presenza di molti compagni del plotone, nonché di altri militari. Il teste ha chiarito che [redacted], divenuto suo comandante di compagnia nel 2008 e rimasto tale sia in Libano sia in Afghanistan, non aveva motivi di astio nei suoi confronti, tanto che essi si erano scambiati gli auguri in occasione dei rispettivi compleanni. Così come ha chiarito che: all'inizio del briefing, era stato detto ai partecipanti che avrebbero potuto fare delle osservazioni; egli fu l'unico a intervenire quel giorno; in occasione di un precedente briefing si era lamentato del fatto che, durante una marcia notturna, un commilitone, che tutti sapevano

Co?



essere il [REDACTED], aveva parlato ad alta voce, così esponendoli a pericolo.

2.2. Il [REDACTED] ha dichiarato che, nel corso del briefing, il [REDACTED] parlò degli inconvenienti insorti nel posizionamento dei mezzi durante uno scontro a fuoco avvenuto il giorno prima. Il superiore si stava lamentando, in particolare, del fatto che il mezzo a bordo del quale si trovava non era riuscito a muoversi tempestivamente a causa delle asperità del terreno. Il teste ha dichiarato che il mezzo da lui condotto, invece, reagì prontamente. A quel punto, il [REDACTED] intervenne per manifestare un'opinione dissenziente. Poco dopo intervenne il [REDACTED], dicendo col dito puntato verso [REDACTED] "chi cazzo sei per contraddire il comandante di plotone... fai il figo... prima tiri la pietra e poi ritiri la mano... siamo una grande famiglia, ma anche nella grande famiglia ci sono le pecore nere... i tuoi interventi sono fatti per rompere i coglioni". [REDACTED] rimase in silenzio e sembrò mortificato. Poco dopo il briefing terminò. Lo svolgimento di briefing dopo l'esecuzione di attività di rilievo era una prassi costante. Nel corso di essi, i partecipanti venivano abitualmente invitati a fare osservazioni sui temi trattati, ma al solo scopo di promuovere miglioramenti organizzativi operativi. Al briefing in giudizio erano presenti anche alcuni inferiori a [REDACTED]. Quanto al senso dell'intervento spiegato da quest'ultimo, il teste ha chiarito di averlo percepito come critico della ricostruzione di [REDACTED], ma ha aggiunto che, probabilmente, la ricollocazione dei mezzi che questi aveva ordinato giustamente, in ragione del tipo di attacco subito, non era stata attuata subito a causa di un errore esecutivo





compiuto dal conduttore del suo mezzo. Il teste ha riconosciuto, infine, che il [redacted] è sempre stato corretto nei confronti di tutti loro.


2.3. Il [redacted] ha dichiarato di aver preso parte allo scontro a fuoco sopra indicato, a bordo del mezzo del [redacted]. Il giorno successivo si svolse un briefing al riguardo, nel corso del quale quest'ultimo ricostruì lo svolgimento dell'operazione. A un certo punto, dopo che il ten. chiese se qualcuno avesse domande da porre, intervenne [redacted] il quale mise in evidenza (con parole che il teste ha detto di non ricordare) i presunti errori commessi durante l'operazione. Mentre [redacted] stava parlando, intervenne [redacted], il quale disse "chi cazzo sei per riprendere il comandante di plotone, fai il figo, tiri la pietra e ritiri la mano, anche nelle grandi famiglie ci sono le pecore nere, i tuoi interventi sono fatti con l'intento di rompere i coglioni". [redacted] non replicò alcunché.

2.4. Il [redacted] ha dichiarato che, nel corso del briefing, il [redacted] illustrò l'operazione del giorno precedente, alla quale anche il teste aveva preso parte. Al riguardo egli ha riconosciuto che ci furono dei problemi nel movimento dei mezzi sul terreno, a causa della natura accidentata di quest'ultimo. A un certo punto, il [redacted] interruppe [redacted] per dissentire dalle opinioni che questi stava esprimendo, cosa di cui il teste non si meravigliò perché non era la prima volta che [redacted] faceva interventi del genere. Dall'intervento nacque una discussione abbastanza accesa tra lo stesso [redacted] e [redacted], la quale fu interrotta dal [redacted] per riportare l'ordine. Questi disse a [redacted] con toni fermi ma misurati "sei una pecora nera".



2.5. Il [redacted] ha dichiarato che, nel corso del briefing, il [redacted] [redacted] ricapitolò l'operazione del giorno prima, parlando genericamente, tra l'altro, delle difficoltà di movimento incontrate da alcuni mezzi, senza far riferimento, in particolare, a quelle incontrate dal mezzo dove si trovava. A un certo punto, dopo che lo stesso [redacted] chiese se qualcuno volesse fare domande, intervenne il [redacted], il quale puntualizzò che, secondo lui, la disposizione assunta dai mezzi dopo aver subito l'attacco a fuoco non era corretta e li aveva esposti a pericolo. [redacted], allora, gli fece presente che ciò era accaduto perché il mezzo sul quale egli si trovava aveva avuto difficoltà a riposizionarsi a causa del terreno sconnesso. [redacted] replicò che non era d'accordo, dato che il mezzo dove egli si trovava era riuscito a riposizionarsi prontamente. [redacted] rimase fermo sulla propria posizione, facendo intendere che il proprio conducente non aveva commesso errori, ma era stato solo penalizzato dal terreno. Nel pieno di questa discussione, intervenne il [redacted], il quale, con tono fermo ed energico e puntando il dito, interruppe [redacted] e gli disse che non si doveva permettere di contestare il comandante di plotone. [redacted] non reagì e rimase in silenzio. Al fatto erano presenti 2-3 inferiori di [redacted]. Era capitato altre volte che [redacted] chiedesse delucidazioni su attività svolte o da svolgere, ad esempio sulla durata di un'attività, sulle finalità della stessa, sulla scelta di un luogo di intervento a preferenza di altri.


2.6. Il [redacted] ha dichiarato che, nel corso del briefing, il [redacted] [redacted], che fino ad allora aveva illustrato pregi e difetti dell'operazione del giorno prima, chiese se qualcuno volesse intervenire.



Il [redacted] intervenne dicendo che, secondo lui, il mezzo sul quale si trovava [redacted] si sarebbe dovuto posizionare diversamente. Poiché il teste aveva partecipato anch'egli all'operazione del giorno precedente, egli ha precisato che [redacted] sembrava intendere che non era vero quanto stava dicendo [redacted], ossia che il mezzo di quest'ultimo non era riuscito a muoversi tempestivamente solo per le asperità del terreno. Ad avviso di [redacted] era piuttosto vero che il mezzo di [redacted] era stato malcondotto, tanto è vero che il mezzo dello stesso [redacted], che pure si era trovato sullo stesso terreno, era subito riuscito a riposizionarsi correttamente allo scoppio dell'attacco. A quel punto il [redacted] che si trovava di fronte a [redacted] intervenne bruscamente e, puntando il dito verso di lui, disse "chi cazzo sei tu per interrompere il tuo comandante di plotone... anche nelle migliori famiglie ci sono le pecore nere... fai il figo... tiri la pietra e nascondi la mano". [redacted] rimase in silenzio e il briefing si concluse poco dopo. In quella sede erano presenti anche 3 subordinati di [redacted]

2.7. Il [redacted] ha dichiarato di non ricordare cosa dissero [redacted] e [redacted] nel corso del briefing. Ricorda solo che a un certo punto intervenne il [redacted], ma non ricorda cosa disse. Il teste ha precisato che è prassi intervenire in briefing di questo tipo per fare domande o considerazioni finalizzate al miglioramento del servizio.


2.8. Il [redacted] ha dichiarato che, nel corso del briefing, il [redacted] chiese la parola e mosse dei rilievi di tipo tattico al [redacted], che, sia per i toni sia per i contenuti, avevano una valenza sminuente. Il teste ha precisato di conoscere [redacted] da circa un



anno e mezzo e di aver constatato che egli era solito assumere atteggiamenti di questo tipo, ossia un po' polemici. Più in particolare, in precedenti briefing egli già aveva assunto atteggiamenti polemici verso il tenente. Il [redacted] intervenne per porre fine al battibecco che era insorto tra i due, ma non disse "chi cazzo sei tu" né i tuoi interventi sono fatti per rompere i coglioni. Il teste ha peraltro riconosciuto che non è infrequente che tra militari ci si scambi espressioni del genere, specie dopo un'operazione pericolosa come quella in commento.

2.9. Il [redacted] ha dichiarato che, nel corso del briefing, il [redacted], nell'illustrare l'operazione del giorno prima e i possibili miglioramenti per il futuro, si soffermò su alcuni problemi di movimento che i mezzi avevano avuto, a suo dire a causa soprattutto del terreno sconnesso. A un certo punto, il [redacted] prese la parola, senza essere stato autorizzato, dicendo con tono arrogante che egli non aveva riscontrato questi problemi, e facendo capire così che non era d'accordo con la ricostruzione di [redacted]. Mentre stava ancora parlando, intervenne il [redacted]. Il teste, tuttavia, ha dichiarato che, non essendo stato colpito dalle sue parole, non ricorda cosa disse, mentre ricorda che [redacted] restò in silenzio. D'altro canto, può capitare che in quei contesti si usino espressioni colorite. Il teste ha altresì precisato che [redacted] già si era reso protagonista di interventi polemici nel corso di precedenti briefing.

2.10. Il [redacted] ha dichiarato di ricordare che, nel corso del briefing, il [redacted] fu interrotto varie volte dal [redacted], il quale insisteva per spiegargli il modo in cui, a suo avviso, si sarebbe dovuta



svolgere l'operazione del giorno prima. A un certo punto intervenne il [REDACTED], intimando a [REDACTED] di non intervenire durante il briefing, ma solo al suo termine. Il teste ha dichiarato di non ricordare altre parole, in particolare se furono dette frasi offensive, anche perché in contesti come quelli può accadere che si usino espressioni dure.

2.11. Il [REDACTED] ha dichiarato di ricordare soltanto che, nel corso del briefing, il [REDACTED] espresse delle considerazioni sullo scontro a fuoco del giorno prima, ma non ricorda cosa disse esattamente. A un certo punto, il [REDACTED] interruppe [REDACTED] per riprenderlo, ma il teste non ricorda cosa disse.

2.12. Il [REDACTED] ha dichiarato che, nel corso del briefing, il [REDACTED] illustrò l'operazione del giorno prima e gli errori che secondo lui erano stati commessi in quell'occasione, così da promuovere miglioramenti per il futuro. In contesti del genere ognuno può intervenire per dire la sua, ma solo al termine del rapporto del superiore. Il [REDACTED] di tanto in tanto, interrompeva [REDACTED] per suggerirgli quelle che considerava le valutazioni più appropriate dell'operazione in commento, ma in modo tale da metterlo in difficoltà, anzi dileggiarlo. Questo atteggiamento di "superiorità" era comune ad altri membri del Plotone, che si approfittavano della giovane età e della inesperienza del superiore (appena uscito dall'Accademia). A un certo punto, intervenne il [REDACTED] e disse in modo fermo a [REDACTED] che doveva intervenire solo alla fine e, in sostanza, che non doveva dare fastidio.

2.13. Il [REDACTED] ha dichiarato che, durante il briefing, organizzato all'aperto alla presenza di una quarantina di persone, il [REDACTED]

██████████ illustrò l'operazione del giorno precedente per commentare eventuali errori. Dopo un po', il ██████████ lo interruppe un paio di volte per manifestare un'opinione dissenziente. Il teste, tuttavia, ha dichiarato di non ricordare l'oggetto della discussione. Nel corso di essa, il ██████████ intervenne per rimproverare ██████████ delle sue interruzioni. Anche a questo riguardo il teste non è stato in grado di riferire i particolari, ma ha escluso di aver udito cattive parole, poiché, altrimenti, le avrebbe ricordate. Il teste ha peraltro precisato che anche altri erano intervenuti durante quel briefing, aggiungendo che ciò non era normale, dato che gli interventi sarebbero dovuti avvenire solo al termine della riunione.


2.14. Il ██████████ ha dichiarato che scopo del briefing da lui tenuto alla presenza di alcuni commilitoni, tra cui l'imputato e la p.o., era l'analisi degli aspetti positivi e negativi dell'operazione effettuata il giorno precedente, durante la quale avevano subito un attacco a fuoco. Mentre parlava, veniva interrotto di continuo dal ██████████, che ogni volta faceva commenti "inutili e banali", osservando, tra l'altro, che il mezzo dello stesso ██████████ era l'unico che era rimasto fermo all'inizio dell'attacco e insistendo affinché quest'ultimo si giustificasse in merito. A questo proposito il teste ha ammesso che sia lui sia gli altri militari presenti a bordo del mezzo erano di giovane età. ██████████ gli chiese inoltre le ragioni per cui non aveva ordinato di fare uso di una particolare arma ("Panzerfaust"), ed egli rispose che non lo aveva fatto perché ciò avrebbe imposto di far uscire in campo aperto i militari che avrebbero dovuto usare l'arma, e dunque di esporli a pericolo. Le interruzioni di


██████ nel complesso furono tre e fecero ritornare il discorso sempre sulla questione dell'immobilità del mezzo. Alla terza interruzione, il ██████ intervenne e disse con tono autorevole a ██████ "stai zitto... la devi smettere di interrompere il tenente che sta illustrando i dettagli dell'operazione". In effetti, ██████ disse a ██████ anche che era una pecora nera. Il teste ha escluso, invece, di aver udito il primo dire "chi cazzo sei per contraddire il comandante di plotone... fai il figo... tiri la pietra e ritiri la mano... i tuoi interventi sono fatti per rompere i coglioni". Egli ha precisato, inoltre, che in sede di briefing è, sì, consentito porre domande, ma solo a conclusione e, soprattutto, solo per ottenere spiegazioni e precisazioni circa le istruzioni ivi impartite, mentre non è affatto legittimo commentare lo svolgimento delle operazioni e le opinioni tattiche del superiore. In precedenti briefing già era capitato che ██████ lo interrompesse con "frasi banali e sorrisi sprezzanti", addirittura anche per correggere la sua pronuncia di certe parole inglesi.

3. A questo punto, si tratta di esporre le ragioni per le quali il Collegio ritiene che l'ipotesi fattuale accusatoria sia stata provata, anche al fine di chiarire alcuni aspetti di tale ipotesi che si riveleranno decisivi sul piano successivo, relativo alla valutazione normativa del fatto che ne forma oggetto.

3.1. In prima approssimazione, -va riconosciuto che, nonostante certe divergenze e contraddizioni reciproche tra alcune testimonianze (cfr., di seguito, punti a)-b), sul nucleo significativo dell'episodio in giudizio si è data sostanziale concordanza tra le versioni dei testi escussi. Sicché, a ben vedere, le suddette divergenze e contraddizioni si rivelano non solo

ininfluenti, ma anche e soprattutto appianabili considerando le ragioni ad esse sottostanti. Prima di dar conto di quest'ultimo aspetto, è bene dunque illustrare il suddetto nucleo significativo. Ebbene, è risultato pacificamente che la dura censura rivolta dall'imputato alla p.o. avvenne verso la fine di un briefing tenuto dal [REDACTED] per illustrare i dettagli di un'operazione che aveva visto impegnati il giorno prima molti dei militari presenti. Più precisamente, si trattava di un'operazione nel corso della quale, a seguito di un attacco a fuoco subito dal contingente italiano e a causa del terreno dissestato, uno soltanto dei diversi mezzi che lo componeva, quello dello stesso [REDACTED], non riuscì ad assumere subito la disposizione necessaria per una migliore difesa, così ponendo in pericolo anche gli altri mezzi. A commento di tale circostanza, cui [REDACTED] si stava riferendo in termini generici, ossia senza specificare se si trattasse di un vero e proprio errore, né chi ne fosse responsabile, decise di intervenire a un certo punto il [REDACTED], che già in passato aveva mostrato una certa propensione alla polemica, specie con [REDACTED], e in generale a chiedere ragione delle scelte, anche di dettaglio, relative alle operazioni militari nelle quali era coinvolto. Più precisamente, [REDACTED] intervenne facendo capire che il conducente del mezzo di [REDACTED] aveva commesso un vero e proprio errore esecutivo, tanto è vero che gli altri mezzi, in particolare il proprio, erano riusciti a riposizionarsi subito, nonostante si stessero muovendo sullo stesso terreno. La discussione sul punto fu di breve durata ma alquanto accesa, tanto da assumere le forme di un vero e proprio battibecco. Al culmine di essa, l'imputato [REDACTED], che in quanto capitano era il più alto





in grado tra i presenti, decise di intervenire e si rivolse a [redacted] con le parole indicate in imputazione, tanto da zittirlo definitivamente.

3.2. Ciò posto e venendo alle divergenze e contraddizioni reciproche tra le testimonianze su cui si fonda tale ricostruzione, va ribadito che esse risultano marginali, quando non puramente apparenti. Meritevoli di speciale considerazione sono due punti:

a) non tutti i testi escussi hanno indicato tutte le parole indicate in imputazione. Tale dato non riveste particolare importanza, giacché, in primo luogo, esse sono state riferite da buona parte di essi, e in particolare dalla p.o., della cui credibilità non si può dubitare (per la serenità, precisione e verosimiglianza della sua narrazione). In secondo luogo, per quanto riguarda i testi che ne hanno riferite solo alcune, va considerato che è del tutto naturale non captare ogni parola di un intervento repentino quale fu quello dell'imputato, sicché le omissioni emerse al riguardo risultano pienamente spiegabili e non menomano l'attendibilità delle altre testimonianze. Infine, per quanto riguarda i testi che hanno negato di aver sentito anche una soltanto di quelle parole, pur essendo certamente sospetto il loro atteggiamento, resta il fatto che esso è consistito nella semplice negazione di aver udito in tutto o in parte lo scambio di battute tra [redacted] e [redacted] (si noti che alcuni dei testi hanno detto addirittura di non ricordare l'oggetto del contendere); là dove è chiaro che tale negazione è ben diversa dall'affermazione di aver seguito per intero il discorso dei due contendenti e di non aver udito le parole oggetto di imputazione, giacché può essere spiegata in tanti modi (es. distrazione, disinteresse, concentrazione su altro ecc.), la maggior parte dei quali

compatibili con (e dunque tali da non screditare la credibilità del)le dichiarazioni accusatorie degli altri testi;

b) alcuni dei testi hanno affermato che l'intervento spiegato da [redacted] nel corso del briefing avvenne dopo che [redacted] aveva chiesto se qualcuno volesse porre domande sull'operazione del giorno prima, mentre altri hanno riferito che [redacted] intervenne ex abrupto, senza essere stato autorizzato, così da interrompere bruscamente la relazione che lo stesso [redacted] stava tenendo. Ebbene, anche qui trattasi di contraddizione soltanto apparente e comunque marginale, nel senso che, valutando ragionevolmente le narrazioni testimoniali, ci si accorge ancora una volta che esse concordano nella sostanza e, correlativamente a ciò, che nessun dubbio può esservi sul fatto che [redacted] interrompe [redacted] in modo illegittimo. In effetti, ciò che davvero conta sotto quest'ultimo profilo è che tutti i testi hanno fatto riferimento più o meno esplicitamente a un battibecco tra i due, ossia a un tipo di comunicazione in cui il confronto di opinioni non segue le scansioni tipicamente cooperative del dialogo (attesa della conclusione dell'intervento dell'interlocutore, spiegazione argomentata della propria posizione ecc.), bensì si risolve in uno scambio di contestazioni tanto rapide quanto prevaricatrici, cioè, tra l'altro, in una serie più o meno numerosa di interruzioni. D'altro canto, che questo sia il senso che riveste la conversazione tra [redacted] e [redacted], lo conferma la stessa narrazione della p.o., là dove riferisce che l'imputato, intervenuto per porre fine alla polemica tra i due, disse, tra l'altro, "chi cazzo sei per interrompere il comandante di plotone".





4. Ciò posto, l'ipotesi normativo-qualificatoria della Pubblica accusa non può essere condivisa. Determinante a tal riguardo è la previa fissazione dei criteri che questo Collegio ritiene di dover seguire nella valutazione di ingiuriosità dei proferimenti verbali compiuti nei contesti tipici della comunicazione intersoggettiva.

4.1. In linea di estrema sintesi, si ritiene, innanzitutto, di dover scartare la prospettiva puramente semantica seguita dalla giurisprudenza più risalente, secondo la quale di ogni parola o locuzione, tenendo conto dei suoi usi ricorrenti, sarebbe possibile stabilire il carattere ingiurioso o non già in astratto, ossia a prescindere dalle peculiarità del contesto in cui essa viene di volta in volta nuovamente proferita. Tale approccio, infatti, si pone in netto contrasto con le più recenti e accreditate acquisizioni della filosofia del linguaggio, tutte orientate (a partire dalla seconda fase della riflessione di Ludwig Wittgenstein) in quella direzione pragmatica contrassegnata con l'icastica etichetta "svolta contestuale". In questo senso, la portata significativa di ciascuna espressione di pensiero non può esser stabilita soltanto in astratto, ma anche e soprattutto calandola nel singolo contesto comunicativo in cui viene reiterata. Contesto, questo, costituito dalle circostanze non solo concomitanti al proferimento (atteggiamenti gestuali, toni verbali, compresenza di altri soggetti più o meno familiari ecc.); ma anche antecedenti (pregressi rapporti di confidenza o non tra agente e vittima, sussistenza o non di moventi tali da spingere il primo a rivalersi, vendicarsi ecc. della seconda ecc.) e susseguenti (reazioni della vittima, iniziative dell'agente, prese di posizione di terzi ecc.); capaci di rivelare il senso effettivamente espresso

C

dall'espressione di turno. Sotto quest'ultimo profilo, ciascuna di queste circostanze dovrà essere soppesata dal giudice per valutare lo sfondo, conflittuale o non, dello scambio comunicativo tra agente e vittima, e dunque per inferirne il carattere, offensivo o non, del proferimento rivolto dal primo alla seconda. Ciò nell'ovvio presupposto che ad essere offensive o lusinghiere non sono mai le espressioni isolatamente considerate, bensì l'impiego contestuale che se ne fa, come mostra il fenomeno – concepibile, tra l'altro, in base ai principi degli usi metaforici o comunque obliqui delle parole, ma anche empiricamente verificabile – per cui chi dispone di abilità retoriche può mortificare con parole apparentemente lusinghiere (si pensi ai complimenti iperbolici fatti a chi ha mostrato di essere carente proprio della virtù oggetto di un'attribuzione sarcastica, come, ad es., "sei un genio!" detto a chi ha appena commesso un errore grossolano), oppure, all'opposto, lusingare con parole apparentemente mortificanti (si pensi all'abitudine, comune a non pochi consociati, di esprimere la propria stima facendo riferimento alle ben-poco nobili qualità della madre del destinatario dell'apprezzamento: "figlio di...!"). In definitiva, ciò che davvero conta in sede di valutazione giudiziale dell'ingiuriosità dei proferimenti verbali non sono i segni (fonici, grafici ecc.) che essi materiano, e neppure i loro significati astratti, bensì i sensi concreti che essi esprimono contestualmente.

4.2. Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, si tratta di comprendere se le parole che, secondo la Pubblica accusa, furono proferite dall'imputato all'indirizzo della p.o. ebbero davvero un senso contestuale tale da mortificare la dignità di quest'ultima e dunque da




Gi

integrare gli estremi del reato contestato di Ingiuria a inferiore. Ebbene, ad avviso del Collegio, tale questione va risolta in senso negativo, proprio tenuto conto dell'ambito nel quale le espressioni in esame furono proferite. Così, sebbene il Collegio non ritenga condivisibile (in quanto in contrasto col valore supremo della dignità umana e con la sua connessa non graduabilità) il vieto argomento del "linguaggio da caserma" (secondo il quale, data la presunta abitudine dei militari di scambiarsi espressioni volgari, la rilevanza penale dei loro congegni verbali andrebbe in genere esclusa), va rilevato, innanzitutto, che la particolare delicatezza del contesto generale (parabellico) in cui occorre il fatto in giudizio va tenuta in debita considerazione. Ciò significa soltanto che, in contesti del genere, dove si tratta innanzitutto di sopravvivere alle minacce nemiche, la rudezza di certi atteggiamenti diviene parte integrante del relativo ambiente, specie per assicurare quella maggiore efficacia dell'azione di comando, necessaria per far fronte ai pericoli quotidiani. Tutto ciò si traduce in una riconfigurazione dei codici di comunicazione, per effetto della quale espressioni che potrebbero suonare offensive in contesti coinvolgenti esigenze puramente spirituali (es.: monastici o accademici) vengono comunemente percepite senza particolari turbamenti (come hanno confermato anche molti dei testi escussi).

In secondo luogo e con particolare riguardo al contesto specifico in cui avvennero i proferimenti in giudizio, essi vanno valutati tenendo conto soprattutto del loro sfondo antifattuale. In questo senso, come tutti i militari presenti al briefing hanno confermato, l'imputato non esplose improvvisamente, riversando senza ragione sull'odiata p.o. parole e

locuzioni volte ad attaccare in modo pesante la sua persona, al solo fine di affermarsi. Tutto al contrario. Innanzitutto, l'imputato intervenne solo verso la fine del briefing che il [REDACTED] aveva organizzato per illustrare i pregi e i difetti di un'operazione che aveva visto coinvolti i presenti il giorno precedente in uno scontro a fuoco col nemico. Inoltre, tale intervento si rese necessario per reagire alle intemperanze della p.o., non nuova ad atteggiamenti polemici del genere (indici di un desiderio di protagonismo tanto discutibile quanto pericoloso per quello spirito di cooperazione che dovrebbe improntare la vita associata, in particolare quella nelle FF.AA.), la quale stava contestando vivacemente le opinioni espresse dallo stesso [REDACTED] in un susseguirsi di osservazioni non solo inopportune, data la finalità istruttiva dell'incontro; non solo indisciplinate, data la superiorità in grado dell'interlocutore; non solo incongrue, in quanto funzionali, per stessa ammissione della p.o., a mettere in evidenza soltanto la presunta maggiore bravura dimostrata dal conducente del proprio mezzo rispetto al conducente del mezzo di [REDACTED]; ma anche e soprattutto inutili, dato che, sebbene i due mezzi si mossero sullo stesso terreno accidentato, essi - com'è ovvio - non si mossero nello stesso punto, sicché nessuno, neppure [REDACTED], avrebbe potuto qualificare certamente erronea l'esecuzione della manovra (tanto più perché compiuta nella concitazione di un assalto a fuoco), né, per ciò stesso, ricavarne direttive utili per il futuro. In terzo luogo, come lo stesso [REDACTED] ha ammesso, tra lui e l'imputato vi erano rapporti alquanto cordiali, sicché non è pensabile che quest'ultimo pronunciò le parole indicate in imputazione nel senso mortificante e dunque ingiurioso

122



123

assunto dalla stessa p.o. Ancora, nel proferire le suddette parole, l'imputato non "sparò a zero" sull'intera persona di [REDACTED], ma intervenne in modo selettivo, cioè avendo di mira soltanto quegli aspetti comportamentali che, a suo (non ingiustificato) avviso, avevano trovato riscontro nelle intemperanze in tal modo interrotte. Infine, non bisogna dimenticare che l'intervento dell'imputato ebbe il fine e dunque il senso, non già di affermare la propria personalità, bensì di ricondurre all'ordine un subordinato che stava mancando di rispetto al superiore [REDACTED] [REDACTED], oggetto già in passato di atteggiamenti irriverenti da parte di altri subordinati a causa della sua giovane età e inesperienza bellica, e dunque tanto più bisognoso di essere "reintegrato" nella sua legittima autorità.

Se questo è vero, ecco emergere l'autentico senso contestuale di ciascuna delle espressioni in giudizio. Così, l'imputato, nel dire:

- a) "chi cazzo sei tu per contraddire il comandante di plotone?"; intese solo significare, seppur in modo ruvido, la propria intenzione di porre fine alle descritte intemperanze della p.o.;
- b) "fai il figo", intese supportare l'iniziativa sub a), stigmatizzando l'inclinazione della p.o., peraltro confermata da alcuni dei testi escussi, a rendersi sempre di nuovo protagonista;
- c) "poi tiri la pietra e nascondi la mano"; intese fornire ulteriore sostegno alla sua reazione autoritativa, censurando il fatto che la p.o. aveva giustificato in modo poco plausibile la inopportuna contestazione del superiore [REDACTED];
- d) "all'inizio ho detto che dobbiamo essere una famiglia, anche nelle

migliori famiglie ci sono le pecore nere", intese rappresentare allegoricamente, per fini ancora una volta soltanto critici, la propensione della p.o. a contraddistinguersi dai suoi commilitoni;

e) "i tuoi interventi sono fatti con l'intento di rompere i coglioni?", intese riassumere, sia pure con un'interrogazione sguaiata (ma non certo con un'asserzione tranciante), ciò che aveva detto fino a quel momento, ossia che le ripetute contestazioni della p.o., non nuova ad atteggiamenti del genere, erano del tutto fuori luogo.

Ciò posto, è chiaro che il complesso di questi sensi contestuali, dato il suo evidente orientamento critico-pedagogico-disciplinare, non può in alcun modo ritenersi mortificante per la p.o. e dunque lesivo della sua dignità, con la conseguente inapplicabilità della norma in materia di Ingiuria a inferiore contesta dalla Pubblica accusa.

5. Alla luce di tali rilievi, i quali mostrano l'infondatezza dell'ipotesi accusatoria sul piano normativo-qualificatorio, l'imputato deve essere assolto dal reato ascrittogli, perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p., 261 c.p.m.p.

ASSOLVE

[REDACTED] dal reato ascrittogli, perché il fatto non sussiste.

Motivazione a 30 giorni.

Roma, 9.4.13

Il Giudice estensore
Dott. Gaetano CARLIZZI

Il Presidente
(Dott. Giovanni PAGLIARULO)

124

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 8 maggio 2013

ASSISTENTE AMM. S.A. GIUDIZIARIO
(dott.ssa Antonina NARDECCHIA)

Questione *gabbari*